

# TRIBUNALE DI CAGLIARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, composto dai signori:

Dott. Maria Mura	Presidente
Dott. Vincenzo Amato	Giudice relatore
Dott. Andrea Bernardino	Giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 289 del ruolo delle Istanze di fallimento per l'anno 2013,

per la dichiarazione del fallimento della

L'immobiliare del Corso s.r.l. in liquidazione, con sede in Cagliari, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Demuro che, con l'avv. Matilde

Mura, la rappresenta e difende per procura speciale a margine della memoria di costituzione,

promosso dal

Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Giangiacomo Pilia,

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Pubblico Ministero, affermata la qualità di imprenditore e lo stato di insolvenza de L'immobiliare del Corso s.r.l. in liquidazione, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la sua dichiarazione di fallimento, esponendo:

- dalla documentazione acquisita e dalle informazioni raccolte risultava che la società, negli esercizi 2009, 2010 e 2011, possedeva tutti i requisiti previsti dall'art. 1 l.

Sentenza 56/15  
N. 56/15 Fall.  
Cronologico 997/15  
Repertorio \_\_\_\_\_  
Campione \_\_\_\_\_  
Fatta scheda il: \_\_\_\_\_  
Il Giudice delegato autorizza la prenotazione a debito.  
Cagliari, \_\_\_\_\_  
Il Giudice delegato

fall. e, pertanto, rientrava nel novero delle imprese soggette al fallimento;

- l'ammontare complessivo annuo dell'attivo patrimoniale era superiore a euro 300.000; l'ammontare complessivo annuo dei ricavi lordi era superiore a euro 200.000; l'ammontare dei debiti è superiore a euro 500.000.

- la società era fortemente indebitata, come risultava dai bilanci depositati nel 2009, 2010 e 2011, e in particolare emergevano debiti per: anno 2009, euro 6.381.741; anno 2010, euro 12.597.247; anno 2011, euro 13.078.416; si sottolinea che vi è stata una crescita esponenziale dei debiti dal 2009 al 2011;

- di fronte a tale crescente esposizione debitoria, la società aveva conseguito ricavi modesti e in costante diminuzione: anno 2009, euro 614.472 ; anno 2010, euro 375.960; anno 2011, euro 337.775;

- il totale attivo ammontava: anno 2009, euro 6.504.483; anno 2010, euro 12.585.986; anno 2011, euro 12.943.575, costituito quasi esclusivamente da immobilizzazioni materiali e crediti esigibili entro l'esercizio successivo;

- con riferimento a quest'ultima, la stessa subiva incrementi, dal 2009 al 2010, tali da far supporre che la posta non fosse veritiera (euro 3.069.701 nel 2009, euro 8.287.609 nel 2010; euro 8.809.623 nel 2011);

- la società aveva riportato le seguenti perdite d'esercizio negli anni 2010 e 2011: anno 2010, euro 134.003; anno 2011, euro 257.582;

- le disponibilità liquide ammontavano, al 31.12.2011, a euro 24.177;

- nell'ambito del procedimento penale n. 6777-11 mod.21 il consulente del Pubblico Ministero aveva segnalato che la società faceva parte del gruppo societario riconducibile all'imprenditore S. P. indagato per i reati di bancarotta fallimentare;

- sia la società che l'intero gruppo versavano in stato di dissesto.

L'immobiliare del Corso s.r.l. in liquidazione, cui è stata ritualmente notificata la copia del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione, si è costituita eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione ad agire del Pubblico Ministero, sollecitando per tale ragione la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto dell'istanza.

La società, in proposito, ha sostenuto che, nel corso delle indagini, il consulente del Pubblico Ministero non aveva affermato l'esistenza dell'insolvenza ma, dopo aver indicato i presupposti dell'iniziativa officiosa di cui all'art. 7 l. fall., aveva suggerito di delegare la Guardia di Finanza a compiere indagini per accertare se l'insolvenza esistesse.

La Guardia di Finanza, d'altro canto, nella relazione formata a seguito delle indagini effettuate, aveva formulato affermazioni in ordine ai c.d. requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 l. fall., ma nulla aveva detto in ordine alla sussistenza di uno stato d'insolvenza della società.

L'iniziativa del Pubblico Ministero era stata assunta in assenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti dall'art. 7 l. fall., atteso che:

- tra i documenti allegati alla relazione della Guardia di Finanza e agli atti del giudizio c'era la visura dell'elenco protesti cambiari, da cui emergeva che la società non aveva subito protesti;
- nessun creditore aveva mai formulato istanze di fallimento della società, che non era stata destinataria di procedure monitorie o esecutive;
- nella rappresentazione della situazione economica e patrimoniale che si evinceva dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, approvato dall'assemblea dei soci il 28 giugno 2013 e regolarmente depositato presso il registro delle imprese il 26 luglio 2013, prodotto unitamente ai bilanci d'esercizio 2010 e 2011, era esposto un attivo

pari a euro 12.086.060,00 a fronte di un passivo pari a euro 12.050.854,00, che denunciava come il valore degli attivi patrimoniali fosse proporzionato rispetto all'ammontare dei debiti;

- il Pubblico Ministero non era dotato di un'autonomia e generale iniziativa in materia fallimentare, potendo esercitarla solo ed esclusivamente al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 7 l. fall.

L'Immobiliare del Corso s.r.l. in liquidazione, nel merito, sollecitando ancora il rigetto dell'istanza, ha ulteriormente osservato, senza voler assumere o invertire l'onere della prova, quanto segue:

- L'Immobiliare del Corso s.r.l. in liquidazione non aveva mai esercitato un'attività industriale o commerciale in senso stretto, ma si era sempre limitata a concedere a terzi in locazione gli immobili di cui era titolare o a gestire le relative partecipazioni in altre società;
- la maggior parte dei debiti della società erano per tale ragione rappresentati dai mutui ipotecari contratti per l'acquisto degli immobili di cui era proprietaria, mentre i crediti e i valori attivi, oltre che dai valori degli immobili e delle partecipazioni, derivavano per lo più dai canoni di locazione che si ricavavano dai beni;
- i ricavi che la società otteneva a titolo di canoni d'affitto erano più che sufficienti per pagare le rate di mutuo ipotecario e far fronte alle altre spese ordinarie di gestione della società, come emergeva dai contratti di locazione e dalle dichiarazioni delle banche mutuanti che riepilogavano la situazione dei mutui e confermavano che i pagamenti delle rate di mutuo ipotecario erano regolari;
- a fronte di rate di mutuo annue pari a euro 203.035,80, la società riscuoteva

canoni di locazione per euro 315.750,00, con un saldo attivo che rimaneva nelle casse della società dopo aver pagato le rate di mutuo, pari a circa euro 112.000,00;

- le dichiarazioni delle banche, che attestavano la regolarità delle posizioni, confermavano il merito di credito della società e rappresentavano un altro rilevantisimo e univoco indice dell'insussistenza di uno stato d'insolvenza;
- in ogni caso, quando era stato necessario, il socio di controllo era sempre intervenuto con finanziamenti per far fronte alle esigenze della società, che mai aveva sofferto di illiquidità finanziaria;
- i soci della società, a ulteriore dimostrazione di quale fosse il loro reale interesse e l'intendimento di evitare qualsiasi condotta che potesse determinare rischi per i terzi, avevano deliberato il 6 dicembre 2013 lo scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione, con la nomina del liquidatore, comunicata al registro delle imprese;
- eloquenti erano le motivazioni indicate nel verbale d'assemblea: *"Il Presidente rileva che l'attività della società è volta da tempo alla mera gestione dei beni immobili e delle partecipazioni di cui è titolare e ritiene che al fine di evidenziare che non è intendimento della società e dei soci intraprendere nuove iniziative che comportino ulteriore rischio d'impresa e che è loro interesse salvaguardare e valorizzare al meglio il valore del patrimonio immobiliare e non di cui è titolare, anche a tutela dell'interesse dei soci e dei creditori, sia opportuno formalizzare anche giuridicamente tale situazione deliberando lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società. Tale decisione è tale anche da fornire rassicurazioni in ordine all'insussistenza di rischi di non soddisfacimento dei creditori sociali, atteso*

*che il compendio patrimoniale della società è ampiamente capiente per il pagamento dei debiti sociali e la sua consistenza non potrà essere messa a rischio dall'intrapresa di nuove iniziative economiche, che non potranno essere poste in essere in fase di liquidazione. Nel contempo la liquidazione non impedirà di poter incassare i relativi affitti e far fronte alle rate del mutui in essere, così da incrementare in proporzione il valore effettivo del patrimonio sociale”;*

- sempre per garantire ulteriormente un'imparzialità, terzietà e professionalità nella gestione della liquidazione, i soci avevano deciso di nominare quale liquidatore un professionista, estraneo alla famiglia P. e avevano nominato quale liquidatore il dott. L. T., dottore commercialista, che aveva rivestito ruoli di responsabilità, anche per nomina pubblica, in enti pubblici, società pubbliche e non;
- la situazione attuale era pertanto quella di una società in liquidazione dotata di un liquidatore un professionista esperto e terzo rispetto ai soci, con un attivo patrimoniale ben superiore al passivo;
- il valore degli immobili, contabilmente appostato in euro 3.916.543,99, nel bilancio al 31 dicembre 2012, era in realtà pari quanto meno a euro 7.750.000,00, come risultava dalle perizie del geom. F. A. del 21 novembre 2013, asseverate da giuramento in data 6 dicembre 2013;
- a tali valori si dovevano aggiungere i ricavi derivanti dai canoni di locazione degli immobili e il valore delle partecipazioni in altre imprese, appostato al valore nominale, mentre il valore effettivo era superiore, in ragione del valore del loro patrimonio netto;
- anche l'incremento dei crediti appostato nel bilancio 2010 era reale e riguar-

- dava, per lo più, posizioni verso società partecipate per anticipazioni soci, come era chiaramente indicato nella nota integrativa;
- tale incremento di crediti trovava puntuale riscontro nel bilancio d'esercizio delle partecipate, come si evinceva dal bilancio d'esercizio 2010 di SAL & C. Immobiliare s.r.l.;
  - l'esposizione debitoria, in definitiva, era rappresentata per la gran parte dai debiti verso le banche per mutui ipotecari, il pagamento delle quali era assicurato dai canoni di locazione, tanto che non vi erano rate scadute;
  - una considerevole percentuale di debiti, pari al 31 dicembre 2012 a euro 4.321.365,00, era poi rappresentata da debiti verso i soci a titolo di anticipazioni e, in quanto tali, come già accaduto nel passato, erano utilizzabili in caso di esigenze di squilibrio finanziario.

Il procedimento è stato istruito con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.

2. La questione pregiudiziale relativa alla carenza di legittimazione attiva del Pubblico Ministero e al difetto dei presupposti richiesti dall'art. 7 l. fall. è all'evidenza infondata.

Secondo quanto indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il Pubblico Ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se la *notitia deoctionis* sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall'imprenditore medesimo.

Si è sottolineato, infatti, che la volontà legislativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall'art. 7, primo comma, n. 1, l. fall., una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d'ufficio, è chiaramente nel senso di ampliare la legittimazione del Pubblico Ministero alla presentazione della richiesta

per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la *notitia decoctionis*.

Tale soluzione interpretativa trova conforto sia nella previsione dell'art. 7, primo comma, n. 2, l. fall., che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, sia nella Relazione allo schema del decreto legislativo di riforma delle procedure concorsuali, che fa riferimento a qualsiasi notizia di insolvenza emersa nel corso di un procedimento penale (Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2014, n. 10679, che cassa con rinvio App. Milano, 6 ottobre 2011).

E' appena il caso di segnalare che, in considerazione delle finalità per le quali la legge fallimentare attribuisce al Pubblico Ministero la legittimazione ad agire per la dichiarazione di fallimento, non può contestarsi che di fronte a elementi idonei a rappresentare la possibile insolvenza di un imprenditore, lo stesso Pubblico Ministero ha il potere-dovere di attivarsi ai fini dei preliminari accertamenti e della acquisizione degli elementi di prova eventualmente da sottoporre al tribunale.

In questa prospettiva, del tutto strumentale appare la contestazione in merito alla legittimità delle attività di indagine a tal fine svolte, potendo ritenersi che l'art. 7 l. fall. abbia specificato e comunque integrato la previsione generale in tema di attribuzioni generali del pubblico ministero di cui all'art. 73 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), imponendo allo stesso di attivarsi per accertare l'eventuale insolvenza delle imprese commerciali operanti nel mercato ogni volta che tale situazione si presenti come possibile e, all'esito, di richiedere la sentenza dichiarativa di fallimento.

3. L'immobiliare del Corso s.r.l. in liquidazione ha preliminarmente eccepito la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che la consulenza sarebbe stata "formata senza il rispetto del principio del contraddittorio", indicando che i consu-



lenti avrebbero dichiarato chiuse le operazioni peritali dichiarando espressamente, nel relativo verbale, che il valore degli immobili della società Immobiliare del Corso e della società ASF s.r.l., nonché il valore della partecipazione nella stessa, sarebbero stati determinati e indicati nella bozza della relazione, che sarebbe stata successivamente inviata alle parti.

La difesa de L'immobiliare del Corso s.r.l. in liquidazione, in particolare, ha lamentato che la valutazione dei beni e delle partecipazioni avrebbe dovuto essere fatta nel corso delle operazioni e, quindi, alla presenza delle parti, dei loro difensori e dei loro consulenti.

L'eccezione sollevata è manifestamente infondata e pretestuosa, e deve pertanto essere respinta.

E' sufficiente sottolineare, in proposito, la indiscutibile differenza concettuale tra le operazioni peritali -le quali si concretizzano in una attività di acquisizione ed esame di elementi di fatto, in quanto necessari ai fini delle valutazioni tecniche e delle risposte ai quesiti posti dal giudice (le indagini, le richieste di chiarimenti, le assunzioni di informazioni, l'esecuzione di rilievi, l'acquisizione e l'esame di documenti etc., di cui agli artt. 194 ss. c.p.c.)- e la successiva attività valutativa e di redazione delle eventuali risposte scritte dei consulenti tecnici d'ufficio, la quale è attività propria e riservata ai consulenti, sia in caso di incarico individuale, sia di incarico collegiale.

L'art. 201 c.p.c., d'altra parte, stabilisce espressamente che il consulente della parte deve assistere a norma dell'art. 194 c.p.c. alle "operazioni" del consulente del giudice, e se del caso partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione di questo, le sue osservazioni sui "risultati" delle indagini tecniche

In definitiva, un conto è il diritto di partecipare all'attività del consulente, altro conto è la pretesa di una non prevista condivisione dei momenti in cui si forma il giudizio tecnico richiesto dal giudice, riconducibile al foro interno del consulente singolo ovvero alla discussione tra consulenti in caso di collegio peritale.

Proprio in ragione di tale netta distinzione l'art. 195 c.p.c., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69, prevede che delle "indagini" del consulente si formi processo verbale, quando compiute con l'intervento del giudice, ovvero si faccia relazione, se compiute senza l'intervento del giudice.

La disposizione, inoltre, prevede un contraddittorio logicamente e cronologicamente successivo rispetto al momento valutativo del consulente tecnico d'ufficio, stabilendo da un lato che la relazione, prima ancora che essere depositata in cancelleria, debba essere trasmessa alle parti affinché le stesse, nel termine assegnato, possano inviare al consulente le proprie osservazioni, e, dall'altro, che il consulente debba depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

E' poi appena il caso di richiamare il principio generale secondo cui qualsiasi eventuale irritalità dell'espletamento della consulenza tecnica ne determina la nullità solo se e in quanto procuri una violazione in concreto dei diritti di difesa, così che non è meritevole di accoglimento la censura relativa all'irregolare svolgimento operazioni peritali e, in generale, delle attività del consulente ogni volta che, come nel caso di specie, sia stata sollevata senza indicazione del concreto pregiudizio derivato e, quindi, in modo generico, ovvero non abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, alcun reale pregiudizio al diritto di difesa.

4. L'istanza di fallimento proposta dal Pubblico Ministero è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

4.a. E' dimostrata documentalmente, innanzi tutto, la qualità di imprenditore commerciale de L'immobiliare del Corso s.r.l. in liquidazione, che risulta svolgere e comunque aver svolto l'attività nel settore dell'edilizia, dell'acquisto, vendita affitto e locazione di immobili.

Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 1 l. fall., secondo cui sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, salvo che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Secondo quanto previsto, inoltre, dall'art. 15 l. fall., non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento soltanto se, diversamente dal caso di specie, come d'altra parte è incontestato e risulta provato documentalmente, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è inferiore a euro trentamila.

4.b. La nozione di insolvenza, individuata dall'art. 5 l. fall., impone di regola semplicemente di verificare, attraverso un giudizio probabilistico, se l'imprenditore sia ancora in grado di adempire regolarmente le proprie obbligazioni.

In relazione a una società in stato di liquidazione, viceversa, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta ad accertare se

gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali in quanto -non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci- non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

La condizione di insolvenza sussiste tenuto conto, da un lato, dell'esposizione debitoria accertata e, dall'altro, della prova circa l'insussistenza di elementi attivi del patrimonio sociale di valore tale da assicurare il fisiologico e pieno soddisfacimento dei creditori sociali.

Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non ci si deve discostare, e a cui può farsi pieno rinvio, condividendosene pienamente i criteri adottati e i risultati, è emerso che L'Immobiliare del Corso s.r.l. in liquidazione ha attività stimabili al più in euro 4.399.499,00, dovendosi incrementare il valore attivo di euro 489.499,00 del valore dei fabbricati, determinato secondo una prima ipotesi di stima più favorevole (euro 3.910.000,00), ovvero in euro 3.909.499,00, dovendosi incrementare lo stesso valore attivo del minor valore dei fabbricati, determinato secondo quella meno favorevole (euro 3.420.000,00).

Il totale delle attività de L' Immobiliare del Corso s.r.l. in liquidazione, in definitiva, è sempre di gran lunga inferiore alle passività, così come risulta dai seguenti dati:

	Ipotesi 1	Ipotesi 2
Attività	€ 489.499	€ 489.499
Valore fabbricati	€ 3.910.000	€ 3.420.000

<u>Passività</u>	<u>-€ 7.203.167</u>	<u>-€ 7.203.167</u>
<b>Deficit patrimoniale</b>	<b>-€ 2.803.668</b>	<b>-€ 3.293.668</b>

I consulenti tecnici d'ufficio hanno inoltre indicato che, nell'ipotesi in cui l'unità facente parte del fabbricato in Cagliari, via \_\_\_\_\_, in relazione alle condizioni e alle irregolarità riscontrate, non potesse essere alienato come promesso in vendita, la società potrebbe risultare debitrice verso il promittente acquirente dell'ulteriore importo di euro 580.000,00, salvo l'eventuale maggior danno, e che nell'ipotesi in cui le tre unità immobiliari esistenti, ivi compresa quella promessa in vendita, per le medesime condizioni e irregolarità, dovessero essere riaccorperate per essere venduti unitariamente, il deficit patrimoniale aumenterebbe ancora sensibilmente.

I consulenti tecnici d'ufficio, anche a seguito delle osservazioni formulate dai consulenti di parte, hanno inoltre confermato che la società partecipata A.S.F. s.r.l. evidenzia attualmente, secondo la documentazione ritualmente acquisita e sulla base dei valori attivi accertati, un patrimonio netto negativo e che, conseguentemente, non è possibile attribuire, ragionevolmente, alcun valore alla partecipazione sociale detenuta da L'immobiliare del Corso s.r.l. in liquidazione.

4.c. Lo stato d'insolvenza di una società commerciale in liquidazione, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, non transitoria, a soddisfare le proprie obbligazioni, dipendente dalla inadeguatezza delle risorse attive rispetto all'esposizione debitoria.

Di fronte a tale inadeguatezza, presente nel caso di specie, sussiste l'esigenza dell'apertura della procedura concorsuale, volta ad assicurare il concorso di tutti i creditori, e quindi l'eguale loro diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, nel rispetto delle eventuali cause legittime di prelazione.

Resta in proposito irrilevante non soltanto ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore delle cause del dissesto, ma anche l'assenza di istanze di fallimento da parte dei creditori, essendo sufficiente l'iniziativa del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 7 l. fall.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento de L'Immobiliare del Corso s.r.l. in liquidazione, con sede in Cagliari,
2. nomina il dott. Andrea Bernardini giudice delegato alla procedura ed il dott. Gianluca Fadda Curatore;
3. ordina al fallito di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili;
4. stabilisce che il giorno 5.10.15, alle ore 9 abbia luogo davanti al Giudice delegato l'esame dello stato passivo nella sala delle udienze di questo Tribunale.
5. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo, con le forme previste dall'art. 93 l. fall., all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, unitamente ai documenti, a eccezione degli originali dei titoli di credito, da depositare presso la cancelleria del Tribunale;
6. manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, il 25 marzo 2015.

Il Giudice estensore

La Presidente

depositato in Cancelleria

Cagliari il 24 MAR 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

14

NELVALLERI